



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

RECOARO TERME (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

RECOARO TERME (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 105/2019/PRSE del 26 marzo 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 105/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 26 marzo 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26/03/2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo referendario
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di Revisione del Comune di Recoaro Terme (VI);

VISTA la nota prot. n. 1274 dell'08/02/2019, trasmessa dal Comune di Recoaro Terme e acquisita a protocollo da questa Sezione al n. 1120 dell'11/02/2019, in risposta alla nota istruttoria prot. n. 785 del 29/01/2019;

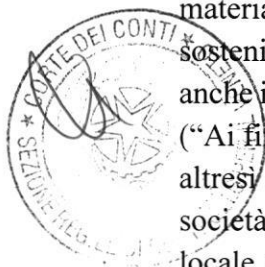
VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che “gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo” (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo (“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti”), ne definisce l'ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare,



entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

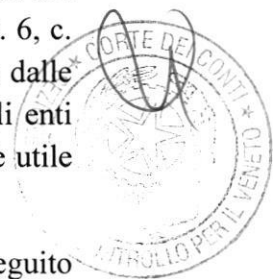
Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Infatti, risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Recoaro Terme (VI) sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Recoaro Terme era stato destinatario di pronuncia inerente il Rendiconto per l'esercizio 2015 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 67/2018/PRNO), con cui la Sezione aveva raccomandato una puntuale ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare



attentamente la necessità/opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. RITARDO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Il Rendiconto risulta approvato il 10 maggio 2017, ossia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL.

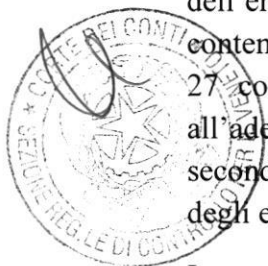
Il Collegio, in relazione al suddetto ritardo, ricorda che il Rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del TUEL e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a), mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo



stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del TUEL. Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge. n. 174 del 10 ottobre 2012) l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*.

2. RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Il fondo di cassa è passato da 654.136,50 euro all'1/1/2016 a 302.844,47 euro al 31/12/2016, facendo registrare una diminuzione di 351.292,03 euro.

La diminuzione è da imputare principalmente alla gestione residui, in cui si registra un saldo negativo (-316mila) tra riscossioni (920mila) e pagamenti (1,236 milioni). Sul fronte della competenza, i flussi di liquidità in entrata (6,065 milioni) ed uscita (6,1 milioni) sono invece sostanzialmente in equilibrio (saldo: -35mila).

Dall'istruttoria è emerso come la diminuzione del fondo di cassa segnalato fosse dovuta al ritardo nell'incasso di trasferimenti correnti che comunque sono stati versati al Comune nel 2017; per quanto riguarda la parte capitale, l'Ente si trovava in credito di contributi regionali per realizzazione di interventi di consolidamento ambientale (strade e frane) dovuti agli eventi alluvionali del 2010 già effettuati e liquidati, che ha successivamente provveduto a rendicontare incassando i relativi rimborsi. Peraltro, il fondo cassa al 31/12/2017 ammonta pertanto ad € 683.886,61 mentre al 31/12/2018 ammonta ad € 481.234,15.

I saldi relativi al 2016 hanno reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria per complessivi 631.695,31 euro, per una durata complessiva di 42 giorni. La somma risulta interamente restituita entro l'esercizio.

In relazione a questo profilo, come noto, l'art. 222 del TUEL rubricato *"Anticipazioni di tesoreria"* prevede che: *"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,*



affendenti ((...)) ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210". Giova poi evidenziare che il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi". Successivamente tale decorrenza è stata spostata dal decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove si dispone (con l'art. 2, comma 3-bis) che: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".

È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

3. ACCUMULO DI RESIDUI IN PARTE CORRENTE

Da un'analisi dei residui per titoli, si osserva che l'accumulo maggiore di residui attivi si ha in parte corrente. Coerentemente, il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è costituito prevalentemente da accantonamenti a copertura di crediti relativi a TARSU/TARES/TIA (157mila euro su 198mila).

3.1. RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

L'organo di revisione, nel suo parere sul rendiconto 2016, richiama l'attenzione sulle entrate tributarie, laddove afferma che *"Non risultano stanziamenti specifici per recupero dell'evasione tributaria dell'IMU, TIA, TARES, TARI relativi ad anni pregressi, mentre permangono somme da riscuotere per le causali indicate, accertate negli anni 2013/2014/2015. Non è possibile dare un giudizio sull'efficacia dell'azione di recupero dell'evasione tributaria. Nella relazione non si fa cenno ad eventuali iniziative intraprese in tal senso dall'amministrazione comunale."*

L'affermazione trova riscontro nel quadro 1.6.1 del questionario dove risultano indicati accertamenti e riscossioni per il solo recupero dell'evasione IMU, ma non per le altre tipologie tributarie (anche se risultano accantonati a FCDE 157.129,19 euro relativi al recupero evasione TARSU/TIA/TARES).

A tale proposito, il Comune ha chiarito, con nota prot. n. 1274 dell'08/02/2019 (acquisita da questa Sezione con prot. n. 1120 dell'11/02/2019), di aver provveduto entro il 2012



all'iscrizione a ruolo per evasione tributaria TIA ed entro il 2017 all'iscrizione a ruolo per l'evasione tributaria ICI-IMU-TASI per quanto attiene ai provvedimenti notificati sino al 2016. Il gestore della tassa rifiuti TARES/TARI (Società Agno-Chiampo Ambiente) ha provveduto entro il 2017 alla notifica di accertamenti relativi all'evasione sino al 2012, mentre nel 2018 ha provveduto all'emissione degli accertamenti relativi agli anni 2013 e 2014. L'applicazione dei nuovi principi contabili ha comportato una serie di difficoltà nella corretta gestione delle poste di bilancio corrispondenti alla riscossione dei tributi, che il Comune ha cercato nel tempo di risolvere: da qui il disallineamento nel rendiconto 2016 tra i dati contabili e il corretto accantonamento al FCDE. Il Comune ha provveduto a contabilizzare correttamente gli introiti tributari e da recupero dell'evasione tributaria ICI-IMU-TASI-TARI, quantificando conseguentemente il FCDE, come si evince dal parere positivo dell'organo di Revisione al bilancio di previsione 2019-2021 rilasciato in data 01/12/2018.

3.2. RESIDUI ATTIVI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'attendibilità dei residui attivi mantenuti è ancora oggetto di attenzione nel predetto parere dell'Organo di Revisione, laddove si afferma che:

“Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

Si è constatata la presenza di un residuo attivo relativo a “rimborso spese per conto terzi” risalente all'esercizio 1999 dell'importo di € 85.149,95 per il quale non sembra giustificata e/o corretta la formazione e il mantenimento il bilancio. Se trattasi di credito ancora esigibile deve essere attivata e conclusa la procedura coattiva per il recupero. Si segnala altresì la conservazione di un residuo attivo di € 4.389,88 risalente addirittura al 1993 per un deposito cauzionale. Anche per questo valgono le osservazioni sopra formulate.

Si invita inoltre a sollecitare le procedure di riscossione dei numerosi residui per crediti risalenti ad esercizi precedenti l'anno 2010.

Per quanto riguarda i residui della parte spesa si constata la presenza di numerosi residui per depositi cauzionali molto vecchi, uno addirittura risalente al 1988, per i quali si invita a valutare la restituzione dei depositi ai singoli interessati.”

In proposito, il Comune (rassicurando sulla circostanza che esso provvede comunque a cancellare le poste per le quali gli uffici competenti segnalano l'inesigibilità in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale dei residui), nella predetta nota prot. n. 1274 dell'08/02/2019, ha affermato di aver mantenuto in bilancio alcune poste di cui non è stata verificata la relativa esigibilità, e precisamente:

- € 85.149,95 in partite di giro (p.f.: E.9.01.99.99.000), dovuto ad una indennità di esproprio P.I.P.
- € 4.389,88 (p.f. E.9.02.04.01.001), dovuta a deposito cauzionale per una cava.
- Residui dalla parte spesa di depositi cauzionali molto vecchi per un ammontare di circa € 20.000,00.

In relazione a tale profilo occorre rammentare che il nuovo impianto della contabilità degli enti locali, imperniato sulla competenza finanziaria potenziata, dovrebbe sortire

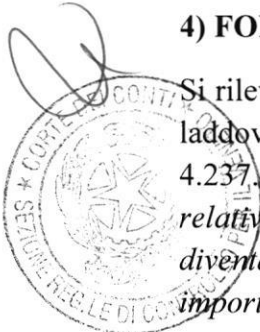
l'effetto, in prospettiva, di un tendenziale ridimensionamento delle poste in conto residui, da collegare a veri crediti e veri debiti della pubblica Amministrazione (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4 /SEZAUT/2015/INPR recante *“Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014)”* in base ai principi di prudenza ed effettività, così da far emergere il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali. In tale prospettiva, occorre richiamare l'attenzione riguardo la necessità di una tempestiva ricognizione dell'integrità dei crediti iscritti in bilancio al fine di scongiurare il rischio che in esso trovino rappresentazione disponibilità finanziarie, la cui mancata acquisizione potrebbe mettere a rischio gli equilibri futuri.

3) ACCANTONAMENTI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Sull'avanzo al 31/12/2016, pari ad euro 924.770,80, il Comune prevede, oltre al già citato FCDE di 198mila euro, altri 253mila euro di accantonamenti (di cui 245mila per contenzioso), più la quota destinata ad investimenti per 320mila, per cui la quota finale disponibile si riduce ad euro 154.085,16. Non vengono accantonate somme a titolo di Fondo perdite società partecipate, in quanto, come afferma l'organo di revisione, non vi sarebbero organismi in perdita.

In sede di Rendiconto è stato definito in un'unica voce a copertura di 'passività potenziali' in senso lato un accantonamento di € 245.000,00. Nel questionario e nella relazione dell'Organo di Revisione tale somma è stata erroneamente inserita in un'unica voce 'oneri da contenzioso' senza scorporarla o riferirla in quota-parte ad altre e diverse voci. L'Ufficio competente non aveva peraltro segnalato pericoli di soccombenza in contenzioso pertanto l'accantonamento è stato quantificato in via ipotetica e prudenziale. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, l'organo di Revisione ha giudicato 'congruo' il relativo accantonamento.

4) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



Si rileva un errore nella compilazione del quadro 1.3.2 relativo al FPV nel questionario, laddove si indica quale FPV c/capitale accantonato al 31/12/2016 l'importo di euro 4.237.456,07. Nel suo parere, l'Organo di revisione *“osserva il permanere del problema relativo alla mancata reimputazione dei residui agli esercizi in cui le obbligazioni diventano effettivamente esigibili, secondo il cronoprogramma dei lavori. Questo causa importanti riflessi sulla corretta gestione del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguentemente alla correttezza della contabilità.”*

Con nota di risposta prot. n. 1274 dell'08/02/2019, in risposta alla nota istruttoria prot. n. 785 del 29/01/2019, il Comune, chiarendo di usufruire di contributi pubblici derivanti da fondi ODI/Comuni di confine, i quali garantiscono la copertura al 100% degli investimenti e non sono erogati anticipatamente ma vengono liquidati a rendicontazione sulla base di S.A.L. elaborati dall'Ente, ha affermato che *“difficoltà di ordine amministrativo e realizzativo hanno fatto in modo che l'U.T.C. non fosse in grado di definire cronoprogrammi di spesa che consentissero di attivare il FPV. Si è pertanto*

ritenuto opportuno procedere con successive imputazioni/reimputazioni delle spese e delle relative entrate” e che “il quadro 1.3.2. del questionario è stato erroneamente compilato. La cifra corretta da inserire relativa al FPV di parte capitale accantonato al 31/12 è di € 464.029,84., coerentemente con i prospetti di bilancio (riepilogo generale delle spese; equilibri di bilancio)”

Si ripropone la necessità, al fine di adeguare la contabilità alle nuove disposizioni normative in vigore, della indispensabile redazione del cronoprogramma dei lavori, che consente all'ufficio ragioneria di imputare i costi e i ricavi agli effettivi esercizi di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Recoaro Terme (VI):

- accerta la mancata approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2016 entro i termini di legge;
- raccomanda all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria e, in generale, la riscossione delle entrate;
- raccomanda all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- raccomanda inoltre il perseguimento di un'efficiente gestione dei residui ed il rispetto delle condizioni legittimanti la conservazione degli stessi anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata;
- Raccomanda infine la redazione del cronoprogramma dei lavori, che consenta di imputare i costi e i ricavi agli effettivi esercizi di competenza.
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Recoaro Terme (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2019.

Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio

Depositata in Segreteria il

- 7 MAG. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

